



**Presidenza della Corte di Appello - Procura Generale della Repubblica  
POTENZA**

Prot. n. 4774

05-05-2020

Al Presidente di Sezione e ai Consiglieri Corte d'Appello  
Ai Sostituti Procuratori Generali della Repubblica di Potenza  
Ai Presidenti dei Consigli dell'Ordine degli Avvocati del Distretto  
Al Dirigente Amministrativo e al personale della Corte  
Al Dirigente Amministrativo della Procura Generale  
Al Dirigente Amministrativo e al personale UNEP di Potenza  
Al Presidio Cisia di Potenza  
All'Ufficio Usi Civici di Potenza

**LORO SEDI**

E p.c.

Al Consiglio Superiore della Magistratura – Settima Commissione

**ROMA**

Ai Presidenti degli Uffici Giudicanti del Distretto  
Ai Procuratori della Repubblica del Distretto  
Al Consiglio Giudiziario  
Al Medico competente e RSPP  
Al Rappresentante Sicurezza lavoratori  
Alle OO.SS. e RSU


**LORO SEDI**

**Oggetto:** Provvedimento a firma congiunta in data 5.5.2020 “Misure organizzative e Linee guida vincolanti per le sezioni civile, lavoro, agraria e minorenni della Corte di Appello di Potenza per il periodo dal 12 maggio 2020 al 31 luglio 2020 ( c.d. fase 2) ai sensi dell’artt. 82 co.6 e 7 D.L. 17.3.2020 n.18 , come modificato dall’art. 36 D.L. 8.4.2020 n.23 , convertito con modificazioni in L. 24.4.2020 n.27 e ulteriormente modificato dal D.L. 30.4.2020 n. 28.




Facendo seguito al provvedimento a firma congiunta in data 27.4.2020 , si trasmette il provvedimento in data odierna di cui in oggetto.

*Dott. Armando D'Alterio*  
Procuratore Generale

A handwritten signature in black ink, appearing to be 'A. D'Alterio', written over the typed name and title.

*Dott. Rosa Patrizia Sinisi*  
Presidente della Corte di Appello

A handwritten signature in black ink, appearing to be 'R. Sinisi', written over the typed name and title.



Corte d'Appello - Procura Generale della Repubblica  
POTENZA

Potenza, 5 maggio 2020

Visto il decreto legge 8.3.2020 n.11, pubblicato nella G.U. ed entrato in vigore in pari data che reca *“Misure straordinarie ed urgenti per contrastare l'emergenza epidemiologica da covid-19 e contenere gli effetti negativi sullo svolgimento dell'attività giudiziaria”*;

Visto il provvedimento del Ministero della Giustizia – DGSIA in data 10.3.2020 sui sistemi informatici autorizzati per il processo civile e penale a distanza;

Visto il decreto-legge in data 17 marzo 2020 n.18 *“Misure di potenziamento del servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19”*, c.d. CURA ITALIA, che ha ridefinito i termini delle fasi individuate nel precedente decreto per l'attività giudiziaria e ha apportato modifiche processuali e sostanziale;

Viste le disposizioni per il personale amministrativo relative al lavoro agile e al congedo ordinario emanate dal Ministero della Giustizia – DOG in data 19.3.2010 e segg. ed i successivi provvedimenti organizzativi adottati dal Dirigente Amministrativo, previa audizione di tutti i dipendenti presenti, ivi compresi i progetti di lavoro sottoscritti dal dirigente amministrativo e dai dipendenti della Corte di Appello;

Vista la delibera del C.S.M. (pratica 186/VV/2020) in data 26.3.2020 *“Linee guida agli Uffici Giudiziari in ordine all'emergenza COVID 19 integralmente sostituite dalle precedenti assunte”*;

Visto il decreto-legge in data 8 aprile 2020 n. 23 *“Misure urgenti in materia di accesso al credito e di adempimenti fiscali per le imprese, di poteri speciali nei settori strategici, nonché interventi in materia di salute e lavoro, di proroga dei termini amministrativi e processuali”* pubblicato su G.U. in pari data che all' art. 36 ha prorogato all' 11 maggio 2020 il termine del 15 aprile 2020 previsto dall'art. 83 ,commi 1 e 2 , del precedente decreto-legge 17 marzo 2020, n.18 (con esclusione dei procedimenti penali in cui i termini ex art. 304 c.p.p. scadono nei sei mesi successivi all' 11. maggio 2020) e *“conseguentemente il termine iniziale del periodo previsto dal comma 6 del predetto articolo è fissato al 12 maggio 2020”*;

Premesso che :

- questa Presidenza il 10.3.2020 ha diramato in tutti gli Uffici Giudiziari giudicanti e requirenti le LINEE GUIDA COMUNI per gli UFFICI GIUDIZIARI per il distretto di Potenza, all'esito di una riunione plenaria tenutasi in data 9.3.2020;
- con decreto n.31/2020 in data 10.3.2020 a firma congiunta con il Dirigente Amministrativo della Corte di Appello ha regolamentato con decorrenza immediata il punto unico di accesso ai servizi della Corte di Appello di Potenza in conformità con le linee guida comuni;
- con ordine di servizio n. 5/2020 del Dirigente dr. Cosimo Epifani in data 13.3.2020 sono stati costituiti i presidi di personale in servizio nelle cancellerie, negli Uffici di Presidenza e Dirigenza, di contabilità, spese di giustizia e nel centralino della Corte di Appello;
- con decreto presidenziale n.35 del 30.3.2020 emanato ad integrazione delle linee guida comuni per gli uffici giudiziari del distretto già adottate in data 9.3.2020 a seguito del D.L. 17.3.2020 n.18 che ha parzialmente modificato il precedente D.L. 8.3.2020 n.11, è stata disposta sospensione dei termini relativi a tutti gli atti e l'estensione del c.d. periodo cuscinetto fino al 15 aprile 2020;
- con **decreto presidenziale n. 39 in data 11.4.2020** è stata disposta la proroga fino all'11.5.2020 della loro validità, ritenendo la necessità del mantenimento delle disposizioni già adottate con il precedente decreto n. 35 del 30.3.2020;

Svolte le interlocuzioni ai sensi dell'art. 83 co.6 D.L.17.3.2020 n.18 tenutesi con i rappresentanti dell'Autorità Sanitaria della Regione Basilicata in data 2.4.2020 e dell'Autorità Sanitaria della Regione Campania in data 6.4.2020 mediante riunioni telematiche alle quali hanno partecipato il Procuratore Generale della Repubblica, i Capi degli Uffici Giudicanti e Requirenti del distretto, ad eccezione del Procuratore della Repubblica per i Minorenni di Potenza, i Presidenti dei tre Ordini Forensi del distretto, i RID del settore civile, penale e requirente, il Dirigente del CISIA di Napoli;

Richiamato come vincolante il contenuto dei verbali redatti in data 2.4.2020 e in data 6.4.2020 su quanto concordato tra Uffici giudiziari giudicanti e requirenti e Consigli dell'Ordine degli Avvocati del distretto in merito alla trattazione dei procedimenti civili, penali e del lavoro/previdenza e più in generale alle *“misure organizzative, anche relative alla trattazione degli affari giudiziari, necessarie per consentire il rispetto delle indicazioni igienico-sanitarie fornite dal Ministero della Salute, anche d'intesa con le Regioni, dal Dipartimento della Funzione Pubblica della Presidenza del Consiglio dei Ministri, dal Ministero della Giustizia e delle prescrizioni adottate in materia con decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri, al fine di evitare assembramenti all'interno dell'ufficio giudiziario e contatti ravvicinati tra le persone”*;

Riassunte le misure organizzative e sulla trattazione degli affari giudiziari e diramato un atto ricognitivo a firma congiunta del Presidente della Corte e del Procuratore Generale datato 27.4.2020 e denominato **“LINEE GUIDA GENERALI CONCORDATE per il DISTRETTO di POTENZA DAL 12 MAGGIO 2020 AL 30 GIUGNO 2020”**;

Dato atto della necessità per Capi degli Uffici Giudiziari del distretto di adottare le linee guida per la fissazione e la trattazione delle udienze ai sensi

dell'art. 83 co. 7 D.L. 18/2020 e dell'opportunità di stipulare con i Consigli dell'Ordine degli Avvocati del distretto "*protocolli uniformi*", come raccomandato dal C.S.M. con delibera in data 26.3.2020, in modo da individuare modalità condivise di gestione delle udienze.

Visto il D.P.C.M. in data 10.4.2020 pubblicato nella G.U. 11.4.2020 in vigore dal 14 aprile 2020 al 3 maggio 2020, relativo alle perduranti misure di contenimento del contagio sull'intero territorio nazionale per l'evolversi della situazione epidemiologica in ragione del carattere ancora particolarmente diffusivo dell'epidemia e l'incremento dei casi sul territorio nazionale.


Vista l'ordinanza n.17 in data 11.4.2020 del Presidente della Giunta della Regione Basilicata che "*in relazione alle specifiche situazione sopravvenute di aggravamento del rischio sanitario verificatosi nel territorio regionale, la situazione impone di prorogare con ogni urgenza provvedimenti e misure ulteriormente restrittive rispetto a quelle già definite a livello nazionale tese ad evitare ulteriori e possibili episodi di contagio da COVID -19 , tenuto conto delle gravissime e irreparabili conseguenze che deriverebbero dall'ulteriore incremento dei soggetti affetti da positività da COVID-19;*

Vista l'ordinanza n.20 del 29 aprile 2020 da ultimo pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione Basilicata che, in considerazione del rientro a decorrere dal 4.5.2020 di persone provenienti da altre regioni italiane per effetto della disposizioni di cui all'art. 1 co.1 lett. a) del DPR 26.4.2020, ha imposto l'adozione di misure ulteriormente restrittive rispetto a quelle già definite a quelle a livello nazionale in considerazione del "*flusso non controllabile di ingressi di persone fisiche "asintomatiche" nella Regione (...) in grado di generare , a sua volta, una potenziale e grave ripresa dell'andamento degli episodi di contagio da COVID-19 e conseguentemente, di annullare tutte le misure sinora adottate volte a contrastare e contenere la diffusione del virus"* e assicurare una sorveglianza attiva della popolazione nella Basilicata "*mediante la previsione della permanenza domiciliare con isolamento fiduciario per un periodo di quattordici giorni per le persone fisiche che facciano ingresso nella Regione, salvi gli ingressi per gli spostamenti consentiti per effetto delle disposizioni di cui all'articolo 1, comma 1, lett. a) del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 26 aprile 2020"*,

Ritenuta, pertanto, la necessità di adottare delle stringenti misure organizzative relative alla trattazione degli affari giudiziari necessarie per consentire una graduale ripresa dell'attività giurisdizionale e salvaguardare il rigoroso rispetto delle indicazioni medico-sanitarie fornite dall'Autorità Sanitaria Regionale e dal Ministero della Salute, evitando assembramenti all'interno degli Uffici Giudiziari e contatti ravvicinati tra le persone che possono favorire il contagio, anche tramite soggetti portatori asintomatici del virus o c.d. falsi negativi all'esito di test rapido anti-virus COVID 19;

Consultati il medico competente e il responsabile prevenzione salute e sicurezza ed acquisita la relazione di aggiornamento del DUVRI;

Sentiti il Dirigente Amministrativo della Corte di Appello, i Presidenti e i Consiglieri delle sezioni civile, penale e lavoro, il Presidente del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Potenza ;



Tenuto conto delle disposizioni del Ministero della Giustizia- Dipartimento Organizzazione Giudiziaria limitative della presenta in sede del personale amministrativo con incentivazione massiccia di lavoro agile fino alla cessazione dello stato di emergenza epidemiologica posta a fondamento dell'art. 87 co. 1 D.L. 18/2020 e da ultimo ribadita nella circolare 2.5.2020 della Direttrice Generale D.O.G., pur con le possibili ulteriori modulazioni nella c.d. fase 2, da valutare in concreto all'esito del tavolo sindacale in sede centrale e di riunione in sede locale;

Acquisiti in data 6.4.2020 una bozza di protocollo per la trattazione delle udienze penali a firma del presidente della sezione penale, dr. Pasquale Materi, e in data 8.4.2020 una nota con proposta di protocollo per la trattazione delle udienze avanti alla sezione lavoro a firma dr. Spagnuolo e dr.ssa Sabato, entrambe redatte sulla base degli schemi allegati alle linee guida del C.S.M. deliberate il 26.3.2020;

Preso visione dei ruoli delle udienze che devono essere tenute dalle tre sezioni della Corte nel periodo dal 12 maggio 2020 al 31 luglio 2020 ;

Richiamati i decreti 35/2020 e 39/2020 della Presidenza della Corte;

Data esecuzione con decorrenza dal 16.4.2020 al provvedimento organizzativo datato 15.4.2020 a firma congiunta con il Procuratore Generale della Repubblica di attuazione fino all' 11 maggio 2020, salvo proroga, delle misure di prevenzione del contagio messe a disposizione dall'Autorità Sanitaria di Basilicata (rilevazione della temperatura corporea con termometro a raggi infrarossi, verifica del livello di ossigenazione nel sangue con saturimetro, test rapido di ricerca degli anticorpi, tampone per l'accertamento della positività del contagio da virus COVID-19);

Disposto, in esito alla Conferenza Permanente tenutasi il 30.4.2020, il provvedimento in pari data a firma congiunta tra Presidente della Corte e del Procuratore Generale, di obbligo di indossare un mascherina di protezione delle vie respiratorie a norma del DPCM 26.4.2020 per accedere al Palazzo di Giustizia di Potenza;

Vista la legge 24 aprile 2020 n. 27 di conversione con modifica in Legge 24.4.2020 n. 27 e il D.L. 30 aprile 2020 n.18 che ha differito la nuova disciplina delle intercettazioni telefoniche e ambientali, ha integrato la disciplina dell'ordinamento penitenziario, ha introdotto un sistema di allerta Covid -19 mediante piattaforma unica nazionale e apposita applicazione sui dispositivi di telefonia mobile, ha prorogato la c.d. fase 2 fino al 31.7.2020, data presunta della fine dell'emergenza da COVID-19, e ha notevolmente modificato le modalità di partecipazione delle udienze penali da remoto ai sensi dell'art. 83 co. 7 lett.f) cit. escludendo, tra l'altro, la trattazione da remoto delle udienze di discussione finale o in cui devono essere esaminati testimoni, parti, consulenti o periti, salvo consenso delle parti, con conseguente rilevante incidenza sulle "LINEE GUIDA GENERALI CONCORDATE per il DISTRETTO di POTENZA DAL 12 MAGGIO 2020 AL 30 GIUGNO 2020", di cui all'atto ricognitivo in data 27.4.2020;

Riservata la definizione delle linee guida vincolanti per la sezione penale della Corte di Appello e la Procura Generale in ragione della citata novella

modificativa della trattazione dei processi penali che richiede una rimodulazione nell'ambito della cornice già delineata in ambito distrettuale, come sopra evidenziato;

Considerato che la palese intenzione del legislatore è di consentire le udienze civili ordinarie mediante il **rito camerale non partecipato da remoto** e la successiva *“adozione fuori udienza del provvedimento”* del collegio, che ben si attaglia ai procedimenti di appello che di regola *“non richiedono la presenza di soggetti diversi dai difensori delle parti”*, poiché il contraddittorio è assicurato dal deposito degli atti difensivi precedenti e *“dallo scambio e deposito in telematico di note scritte contenenti le sole istanze e conclusioni”* prima dell' **udienza c.d. a trattazione scritta ex art. 83 co.7 lett. h) D.L. 18/2020 e succ. modif.;**

Evidenziato che, per consentire la definizione in appello delle cause civili e con rito lavoro mature per la decisione, mediante camere di consiglio da tenersi tra i componenti del collegio fuori udienza a norma dell'art. 83 co. 7 lett. h) cit., è requisito indefettibile la tempestiva messa a disposizione, mediante invio telematico in formato pdf, degli atti e documenti già prodotti dalle parti in originale cartaceo nel processo di primo e secondo grado;

Ritenuto, durante il tempo del rinvio delle cause imposto sia dalle attuali esigenze di prevenzione dall'epidemia, sia dalle esigenze organizzative derivanti da altra causa (carezza organica di giudici anche in appello, priorità delle cause vetuste, carico dei ruoli, lavoro agile e rotazione del personale amministrativo), di rafforzare l'impegno conciliativo nelle cause civili e del lavoro, alimentando da remoto il dialogo tra le parti costituite sugli esiti istruttori già assunti (CTU, prove orali, documenti) o su questioni di pronta soluzione, con una **proposta conciliativa scritta ex artt. 185 bis c.p.c. e 420 c.p.c.** da comunicare alle parti costituite, invitandole a comunicare la loro adesione o le diverse volontà con deposito telematico, su cui si può decidere con le modalità di cui all'art.83 co.7 lett. h) D.L. 18/2020 e succ. modif., evitando così il dilatarsi dei tempi processuali necessari per una decisione definitiva e valorizzando la composizione amichevole delle controversie in appello e il riequilibrio fisiologico del tasso di litigiosità

ADOTTANO

ex art. 83 co.7 lett. a) b) c) d) g) h) D.L. 17 marzo 2020 n.18 convertito con modificazioni in L. 24.4.2020 n.27 e ulteriormente modificato dal D.L. 30.4.2020 n.28 le seguenti **MISURE ORGANIZZATIVE e LINEE GUIDA VINCOLANTI** per la fissazione delle udienze e trattazione dei processi avanti alla Corte di Appello, **sezione civile e sezione lavoro**, nel periodo **dal 12 maggio 2020 al 31 luglio 2020**, salvo revoca, modifica o proroga in relazione ai futuri provvedimenti normativi;

**MISURE ORGANIZZATIVE per la CORTE DI APPELLO e per la PROCURA GENERALE fino al 31 luglio 2020**



## LIMITAZIONI ALL'ACCESSO

**Fino al 31 luglio 2020** è autorizzato l'accesso alla Corte di Appello ed alla Procura Generale di Potenza soltanto alle parti dei processi penali e civili, ai testimoni, agli ausiliari del giudice e del pubblico ministero, agli interpreti, agli amministratori giudiziari e a tutte le persone munite di **citazione per le udienze in corso di trattazione** nei limiti in cui sono consentite ex lege o di **biglietto di convocazione telematica** per motivi di urgenza per i servizi di cancelleria o segreteria.

Fino al 31 luglio 2020, salvo revoca o modifica in relazione allo stato di emergenza epidemiologica, è consentito l'accesso di magistrati - togati ed onorari e di avvocati nei limiti e per il tempo strettamente indispensabile per svolgere, **senza ausilio di praticanti o tirocinanti**, la propria attività giudiziaria non espletabile da remoto.

Il Personale amministrativo può accedere secondo le turnazioni stabilite dal Dirigente Amministrativo.

**E' comunque inibito l'accesso nel palazzo di giustizia se la temperatura corporea è superiore a 37,5°** a tutti coloro che sono autorizzati, compresi i dipendenti del CISIA, tecnici di assistenza informatica, funzionario statistico, fornitori, agenti postali, operai delle imprese di manutenzione, librai ed altri operatori di attività commerciali interne al palazzo di giustizia nei giorni e nei limiti delle autorizzazioni governative e regionali.

Tenuto conto della **necessità di distanza di almeno m.1,50** tra le varie postazioni a sedere, valevole anche tra giudici e cancelliere, l'accesso alle aule della Corte di Appello è così determinato :

### **Aula COVIELLO – sez. penale**

n. 6 postazioni a sedere per P.G. e difensori dotate di microfono e collegamento telefonico con impianto multivideoconferenza;



n. 5 posti a sedere (imputati – parti civili)

n. 7 posti in piedi nel settore ordinariamente destinato al pubblico, purchè discostati di m.1,50 dalla balaustra divisoria

### **Aula GIANTURCO – sez. civile**

n. 20 postazioni a sedere

Non è consentito l'accesso ad un numero superiore di persone oltre la **capienza massima di ciascuna aula** su indicata. Qualora il numero degli ingressi sia superiore, il presidente del collegio può disporre l'allontanamento di uno o più persone non direttamente interessate nel processo in corso e, se del caso, disporre di procedere a porte chiuse ai sensi degli artt. 472 co.2 c.p.p. e 128 c.p.c..





## SERVIZI DI CANCELLERIA E SEGRETERIA

a) **Fino al 31 luglio 2020** resta in funzione un punto di accesso centralizzato presso la Corte di Appello, con conseguente **chiusura delle cancellerie delle tre sezioni** (civile, penale, lavoro) **e delle segreterie al pubblico e ai difensori**, come già disposto nelle LINEE GUIDA COMUNI datate 9.3.2020

b) In deroga all'orario di apertura previsto dall'art.162 L. 23.10.1960 n. 1196, si limita l'ingresso al **punto di accesso centralizzato presso la Corte di Appello** sito al terzo piano del palazzo di giustizia di Potenza:

- **dal lunedì al venerdì dalle ore 9 alle ore 11,30**

- **il sabato dalle ore 10 alle ore 11,30, esclusivamente per consultazione di fascicoli, deposito e/o ritiro di atti, documenti e richieste di copie, solo se urgenti e in scadenza entro e non oltre il 31 luglio 2020, sempre che non sia assolutamente possibile trasmetterli o riceverli per via telematica**

**Il deposito dei ricorsi per cassazione è garantito esclusivamente presso il punto di accesso centralizzato della Corte di Appello negli orari su indicati.**

c) **Fino al 31 luglio 2020**, salvo proroga o modifica, è in funzione l'**accesso ai servizi esclusivamente per via telematica**:


c1) tramite indirizzo di posta elettronica certificata (PEC) [prot.ca.potenza@giustiziacert.it](mailto:prot.ca.potenza@giustiziacert.it), qualora non siano spedite tramite servizio postale,

- per deposito di istanze e memorie relative a misure cautelari, misure di prevenzione, misure di sicurezza
- per deposito di richieste relative all'esecuzione penale
- per deposito di istanze di ammissione al patrocinio a spese dello Stato o di liquidazione di compenso del difensore o del perito

c2) soltanto tramite indirizzo di posta elettronica ordinaria (PEO) [penale.ca.potenza@giustizia.it](mailto:penale.ca.potenza@giustizia.it)

- per richieste di informazioni, di consultazione e rilascio copie di atti relativi a procedimenti penali **pendenti in udienze dal 12 maggio al 31 luglio 2020**

In attuazione dell'art.5 Codice dell'Amministrazione Digitale (C.A.D.) e del D.L. 179/2012 conv. legge il pagamento dei diritti di copia di atti di procedimenti penali può avvenire attraverso la piattaforma pagoPA, la cui funzionalità è disponibile sul Portale dei Servizi Telematici (<https://pst.giustizia.it>) area pagamenti, accessibile a seguito di identificazione tramite token crittografico o punti di accesso di cui al DM 44/2011. L'attestazione di avvenuto pagamento,



caratterizzato da identificativo univoco (sequenza alfanumerica di 35 caratteri) è costituita dalla Ricevuta Telematica (RT) il cui originale è memorizzato nei sistemi informatici di Giustizia in archivio pagamenti, mentre una copia in formato pdf. viene fornita al soggetto pagatore.

c3) soltanto tramite PCT

- per proposizione di impugnazioni, opposizioni, reclami, iscrizioni a ruolo, costituzioni in giudizio e di altri atti introduttivi,
- per la richiesta di visibilità del fascicolo telematico
- in genere per istanze e invio di documenti relativi a procedimenti civili e di lavoro-previdenza-assistenza

c4) esclusivamente tramite indirizzo PEO [civile.ca.potenza@giustizia.it](mailto:civile.ca.potenza@giustizia.it)

- per richieste di certificazione di qualsiasi natura, di visti ex art. 369 c.p.c.
- per richieste di prendere visione di fascicoli d'ufficio, totalmente o parzialmente cartacei, di copie di atti e di ritiro del fascicolo di parte, **limitatamente a procedimenti pendenti alle udienze fissate fino al 31 luglio 2020**
- per le richieste di consegna delle marche da bollo per i procedimenti iscritti prima dell' 8.3.2020, le richieste di altre attività di cancelleria o segreteria, nonché per le informazioni in genere.

**Le cancellerie non rilasciano copia conforme degli atti di ufficio e di parte, digitali o analogici, estraibili da Consolle/PCT, per i quali gli Avvocati sono muniti di poteri di autentica loro conferiti ex art. 16 bis comma 9 bis D.L. 179/2012 e successive modificazioni.**

**Le richieste devono essere inoltrate ed evase dalle cancellerie e dalle segreterie esclusivamente tramite e-mail.**

Possono essere evase con **accesso in cancelleria** o segreteria **soltanto tramite appuntamento telematico, soltanto se disposto dal titolare del servizio interessato, in modo scaglionato e in orari fissi, limitatamente al rilascio di copie di sentenze con formula esecutiva ed evenienze di particolare complessità od urgenza.**

A norma dell'art. 83 co.11 D.L. 17 marzo 2020 n. 18 convertito in legge e ulteriormente modificato da D.L. 30.4.2020 n.28 **nel periodo dal 9 marzo 2020 al 31 luglio 2020 anche gli atti e di documenti di cui all'art. 16 bis comma 1 bis del decreto legge 18 ottobre 2012 n.179, convertito con legge 17 dicembre 2012 n.221 sono depositati esclusivamente con le modalità previste dal comma 1 del medesimo articolo.**

d) Alle richieste telematiche verrà data risposta entro 48 ore dalla ricezione della mail dell'istante ed **entro 5 giorni lavorativi successivi alla richiesta di apposizione di formula esecutiva**, fermo restando l'appuntamento telematico per il ritiro

Si riportano gli indirizzi di posta elettronica già indicati nel **decreto 31/2020 del 10.3.2020**:

**ca.potenza@giustizia.it e presidenza.cia.potenza@giustizia.it**

(Ufficio di Presidenza , Consiglio Giudiziario)

**dirigenza.ca.potenza@giustizia.it**

(Ufficio Dirigente Amministrativo, Ufficio contratti, Conferenza Permanente)

**penale.ca.potenza@giustizia.it**

(Cancelleria sez. penale)

**civile.ca.potenza@giustizia.it**

(Cancelleria sez. civile/volontaria giurisdizione e sez. lavoro/previdenza)

**fundel.spesegiustizia.ca.potenza@giustizia.it**

(Ufficio spese di giustizia)

**contab.ca.potenza@giustizia.it**

(Ufficio Funzionario Delegato Presidente - ragioneria – spese di funzionamento degli uffici e compensi accessori al personale)

**elettorale.ca.potenza@giustizia.it**

(Servizi elettorali)

**esamiavvocato.ca.potenza@giustizia.it**

(Servizi per esami di abilitazione professione forense)


**unep.ca.potenza@giustizia.it**

(Servizi Ufficio notifiche, esecuzioni, protesti)

e) L'assolvimento degli obblighi di pagamento del **contributo unificato** e dell'**anticipazione forfettaria** ex art.30 DPR 30.5.2002 n. 115 a decorrere dal **10.3.2020** deve avvenire ai sensi dell' art. 83 co.11 D.L. 17 marzo 2020 n. 18 convertito in legge e ulteriormente modificato da D.L. 30.4.2020 n.28 esclusivamente per via telematica (PagoPA, versamento su C/C postale,-modello F23), come già concordato nelle LINEE GUIDA COMUNI per gli UFFICI GIUDIZIARI del distretto di Potenza in data 9.3.2020.

f) **Fino al 31 luglio 2020** all'interno della Corte di Appello sono consentiti al **Personale amministrativo di altri Uffici giudiziari** i contatti solo a mezzo telefono o mail, salvo autorizzazione del Presidente della Corte o del Dirigente Amministrativo della Corte o appuntamento richiesto tramite e-mail al responsabile del servizio interessato.

g) I **giudici ausiliari** fino al 30 giugno 2020, salvo revoca o modifica, potranno accedere alla Corte di Appello se convocati per udienze ovvero per il prelievo e il deposito di fascicoli assegnati per la discussione e la redazione dei motivi della



decisione, in difetto di accessibilità agli atti di causa tramite consolle e di possibilità di trattenersi all'interno della Corte di Appello per la consultazione.

La cancelleria attesterà ai fini del compenso dei Giudici Ausiliari le sentenze depositate all'esito della camera di consiglio relativa alle udienze a trattazione scritta.

h) I **tirocinanti** ex art. 73 D.L. 69 /2013 conv. in L. 98/2013 continuano fino al 31 luglio 2020 l'attività di formazione da remoto tramite comunicazioni telefoniche, per posta elettronica o piattaforma Microsoft Teams secondo accordi con i magistrati affidatari per garantire l'effettività delle attività svolte, come da piano di tirocinio sottoscritto.

Il magistrato di riferimento per l'informatica (MAG.RIF) del settore civile presso la Corte di Appello, d'intesa con il RID, indica ai Presidenti della sezione civile e lavoro le modalità di svolgimenti delle udienze da remoto con la presenza dei componenti del collegio nell'ufficio giudiziario, a norma dell'art. 83 co. 7 lett. F) D.L. 17.3.2020 n. 18 convertito con modificazioni in L. 24.2.2020 n. 27 e ulteriormente modificato dal D.L. 30.4.2020 n.28

Il MAG.RIF segnala la necessità di acquisire il materiale informatico necessario, fornendone l'elenco al RID e alla Presidenza della Corte per l'acquisizione tramite CISIA.

### UNEP

**Dal 12 maggio al 31 luglio 2020**, salvo revoca o modifica:

1. si accede all' UNEP soltanto mediante prenotazione all'indirizzo mail [unep.ca.potenza@giustizia.it](mailto:unep.ca.potenza@giustizia.it) per consentire lo scaglionamento orario degli ingressi e il rispetto del distanziamento interpersonale di almeno m.1,50
2. **l' orario di accesso soltanto per l' Ufficio NEP è ripristinato dalle ore 8,30 alle 11,30 di ogni giorno settimanale**
3. l'accettazione è limitata agli atti che scadono nei mesi di maggio, giugno e luglio 2020 fino alle ore 10,30 si accettano gli atti urgenti che scadono entro 7 giorni dalla richiesta per espressa disposizione di legge e non per volontà delle parti;
4. l'esecuzione dei provvedimenti di rilascio degli immobili, anche ad uso non abitativo è sospesa fino al 1 settembre 2020 a norma dell'art. 103 co.1 bis D.L. 17.3.2020 n.18 convertito con modificazione da L. 24.4.2020 n.27;
5. l'ufficio NEP garantirà l'espletamento di atti di notifica ed esecuzione (pignoramento presso terzi) dando **priorità all'inoltro a mezzo del servizio postale, anche per i depositi ex art 143 c.p.c.**
6. gli Ufficiali Giudiziari possono astenersi da eseguire i **pignoramenti mobiliari, la riconsegna di beni mobili e tutti gli atti di esecuzione che comportano il servizio esterno presso abitazioni private, in difetto di accesso preliminare**



a fonti di informazioni provenienti dall' Autorità Sanitaria, necessarie per valutare la sussistenza di concreti rischi di contagio nell'espletamento dei compiti istituzionali.

**DISPOSIZIONI RELATIVE AI PROCESSI PENDENTI  
avanti alla SEZIONE CIVILE e alla SEZIONE LAVORO  
dal 12.5.2020 al 31.7.2020**

Tutti i presidenti e i consiglieri delle sezioni civile e lavoro, i magistrati della Procura Generale, i giudici ausiliari e i componenti privati della sezione minorenni sono tenuti ad installare sul p.c. portatile, in dotazione d'ufficio o di proprietà privata, il programma Microsoft Teams per consentire ed effettuare il collegamento da remoto, nonché ad apprendere il suo funzionamento anche attraverso le istruzioni diramate del DGSIA e messe a disposizione dal MAG.RIF.

I giudici togati e ausiliari devono utilizzare tutte le funzioni fornite dall'applicazione CONSOLLE DEL MAGISTRATO per la consultazione degli atti del procedimento, per la redazione del provvedimento e per il deposito dei provvedimenti, al fine di contenere nello stretto necessario i contatti fra le persone.

Nelle udienze ricadenti nel periodo dal 12 maggio 2020 al 31 luglio 2020, ferma restando la necessità di salvaguardare il contraddittorio mediante il rispetto dei termini a ritroso previsti dall'art. 83 co. 2 D.L 17.3.2020 n.18 cit., al fine di assicurare il rispetto delle indicazioni igienico- sanitarie di cui in premessa ed evitare il massivo differimento delle attività processuali previsto dall'art. 83 co.7 lett. g) D.L. 18/2020 cit.,

**SI DISPONE**

la trattazione soltanto dei **PROCEDIMENTI CIVILI pendenti avanti alla sezione civile, alla sezione lavoro, alla sezione minorenni, alla sezione agraria della Corte di Appello di Potenza, per cui è possibile procedere ai sensi dell' art. 83 co. 7 lett. h) D.L. 17.3.2020 n. 18** conv. con modifiche in L. 24.4.2020 n.27 ulteriormente modificato dal D.L. 30.4.2020 n. 28 ovvero *“lo svolgimento delle udienze civili che non richiedono la presenza di soggetti diversi dai difensori delle parti mediante lo scambio e il deposito in telematico di note scritte contenenti le sole istanza e conclusioni, e la successiva adozione fuori udienze del provvedimento”* del collegio.

**Sarà data priorità nella trattazione scritta :**

I-alle cause mature per la decisione, anteriormente iscritte a ruolo, in cui si possono precisare le conclusioni;



II- alle istanze di inibitoria/sospensiva;

III- alle cause urgenti , di cui al successivo paragrafo G).

La cancelleria provvede a comunicare tramite PCT almeno 7 giorni prima dell'udienza originariamente fissata nel periodo dal 12 maggio 2020 al 31 luglio 2020 il provvedimento del presidente della sezione o del collegio di assegnazione dei termini per le note ai difensori delle parti costituite nei procedimenti civili da denominarsi nel SICID **“NOTE DI TRATTAZIONE SCRITTA”**.

Laddove il fascicolo non sia interamente composto da atti e documenti informatici, ma contenga anche atti e documenti cartacei, il provvedimento ex art. 83 co.7 lett. h) cit. contiene un **invito alle parti ad implementare il fascicolo informatico** della causa rinviata per la precisazione delle conclusioni o per la decisione delle cause di vecchio rito, **mediante deposito telematico delle copie in PDF degli atti di parte e dei documenti in precedenza depositati in forma cartacea** nella fase di appello, nonché di **tutti gli atti e documenti contenuti nei fascicoli di parte relativi al primo grado** (in forma cartacea e/o telematica).



La cancelleria inserisce nello “storico del fascicolo” l’annotazione **“TRATTAZIONE SCRITTA”**.

Le **note di trattazione scritta**, contenenti le sole istanze e conclusioni, da redigere nel rispetto dei principi di sinteticità e chiarezza, con un iniziale prospetto di sintesi e tipologia della causa, devono essere di norma **contenute in non più di una pagina** devono essere depositate entro le ore 9,30 del giorno stesso dell'udienza.

In caso di istanze ex artt. 283, 351, 373 c.p.c. unitamente alle note scritte per la trattazione ex art. 83 co. 7 lett. h) e succ. modif., **le parti devono depositare** per via telematica **gli atti ed i documenti sui quali l'istanza si fonda** (ed es., per le istanze ex art. 283, 351 c.p.c., l'atto di appello nel quale è stata formulata l'istanza di sospensione della efficacia esecutiva o della esecuzione della sentenza ed il fascicolo di parte, ove contenga documenti a supporto dell'istanza; per le istanze ed art.373 c.p.c. tutta la documentazione necessaria per l'esame della stessa).

Nelle cause mature per la decisione in cui sono state precisate le conclusioni con le note di trattazione scritta, **le parti a norma dell'art. 169 co. 2 c.p.c. devono depositare** per via telematica **gli atti ed i documenti sui quali l'istanza si fonda** (ed es., per le istanze ex art. 283, 351 c.p.c., l'atto di appello nel quale è stata formulata l'istanza di sospensione della efficacia esecutiva o della esecuzione della sentenza ed il fascicolo di parte, ove contenga documenti a supporto dell'istanza; per le istanze ed art. 373 c.p.c. tutta la documentazione necessaria per l'esame della stessa).

La cancelleria provvede subito dopo le ore 9,30 - entro il giorno dell'udienza fissata ex art. 83 co. 7 lett. h) D.L. 18/2020 e succ. modif. - a comunicare



telematicamente le istanze e le conclusioni prodotte telematicamente dalle parti costituite ai componenti del **collegio delle sezione civile** secondo disposizioni tabellari (collegio A, collegio B) o indicato nel decreto di fissazione dell'udienza a trattazione scritta relativo alle cause di protezione internazionale.

La cancelleria segnala anche i **processi in cui non sono state depositate dalle parti le note di trattazione scritta**, nel qual caso il collegio provvede ai sensi degli artt. 309 oppure 348 c.p.c.

**La camera di consiglio relativa alle cause civili si svolge da remoto**, utilizzando il programma Microsoft Teams, nel termine previsto ex lege decorrente dalla data dell'udienza a trattazione scritta che costituisce il **dies a quo** per l'emissione del provvedimento fuori udienza, sia che il giudizio venga definito con sentenza, sia che siano assunti provvedimenti necessari per l'ulteriore corso del giudizio con indicazione dell'udienza di rinvio.


Ai sensi dell'art. 83 co. 12 quinquies D.L. 17.3.2020 n.18 conv. con modif. in L. 24.4.2020 n. 17 e successivamente modificato con D.L. 30.4.2020 n.28 *“il luogo da cui si collegano i magistrati è considerato Camera di consiglio a tutti gli effetti di legge”*.

Nel provvedimento deliberato all'esito della **camera di consiglio delle udienze a trattazione scritta**, previa verifica della rituale e tempestiva comunicazione a cura della cancelleria del provvedimento di fissazione dell'udienza ex art. 83 co. 7 lett. h) D.L. 18/2020 e succ. modif., si dà atto della data del deposito telematico delle note, contenenti le istanze e conclusioni delle parti, e del giorno in cui il collegio si riunisce per la decisione, con le modalità telematiche previste dai provvedimenti del Ministero della Giustizia – Dipartimento dell'Organizzazione Giudiziaria del Personale e dei Servizi – Direzione Generale per i Sistemi Informativi Automatizzati.

Salva diversa e motivata decisione del presidente del collegio, sono definite con sentenza le cause di appello già giunte a precisazione delle conclusioni e anteriormente iscritte a ruolo, purchè le parti abbiano depositato nel termine assegnato le note di trattazione scritte, e nel termine di cui all'art.169 co.2 c.p.c. tutti gli atti e documenti di primo e secondo grado, e che gli stessi siano consultabili telematicamente.

Nel caso che tutte le parti omettano di depositare le note scritte, la causa è rinviata ex art. 309 c.p.c., se invece la causa è già fissata a norma di detto articolo in udienza ricadente nel periodo dal 12 maggio al 31 luglio 2020 viene rinviata d'ufficio fuori udienza ad altra data.

In ogni caso ciascun giudice togato o ausiliario provvederà al deposito della motivazione delle sentenze già pronunciate ed ogni altra attività di studio e preparazione delle cause per cui sono stati assegnati i termini ex art. 190 c.p.c. già prima del 24 febbraio 2020, previa camera di consiglio con modalità telematica da remoto.



Tutte le sentenze della sezione civile e della sezione lavoro devono essere depositate a mezzo CONSOLLE DEL MAGISTRATO.

B) Sono **rinviate d'ufficio fuori udienza a data successiva al 31 luglio 2020**, le cause civili o con rito lavoro ricadenti nel periodo dal 12 maggio 2020 al 31 luglio 2020 ai sensi dell'art. 83 co. 7 lett. g) D.L. 18/2020 e succ. modif.:

B1)- fissate in prima udienza, salvo che sia proposta istanza di sospensiva o si tratti di causa urgente di cui al successivo paragrafo G);

B2)- già rinviate ex art. 309 c.p.c.;

B3)- con previsione di svolgimento in presenza dei difensori, delle parti, degli ausiliari del giudice, *“anche se finalizzate all'assunzione di informazioni presso la pubblica amministrazione”* o in cui la parte abbia fatto istanza di interrogatorio libero o formale o sia stato deferito giuramento (decisorio o suppletorio);

B4)- posteriormente iscritte a ruolo rispetto a quelle già mature per la decisione per cui si dispone la precisazione delle conclusioni con note di trattazione scritta ex art. 83 co. 7 lett. h) cit.

Nella determinazione dalla data di udienza di rinvio d'ufficio sarà data priorità alle cause con richieste istruttorie.

C) Dal 12 maggio fino al 31 luglio 2020 le **CAUSE CON RITO LAVORO**, ivi comprese quelle pendenti avanti alla **SEZIONE AGRARIA**, sono anch'esse svolte nella forma della trattazione scritta secondo la procedura delineata dall'art. 83 co.7 lett. h) D.L. 18/2020 e succ. modif..

La cancelleria comunica **almeno 15 giorni prima dell'udienza** il provvedimento del presidenziale di assegnazione dei termini per lo scambio e il deposito telematico delle note ai difensori delle parti costituite nei procedimenti, con eventuale invito alle parti ad implementare il fascicolo informatico della causa con il deposito telematico, nei formati ammessi dalla normativa sul PCT, delle copie in PDF degli atti di parte e dei documenti in precedenza depositati in forma cartacea nella fase di appello, nonché degli atti e documenti contenuti nei fascicoli di parte relativi alla fase precedente svoltasi in primo grado (in forma cartacea e/o telematica).

La cancelleria della sezione lavoro inserisce nello “storico del fascicolo” l'annotazione **“TRATTAZIONE SCRITTA”**.

La cancelleria provvede, altresì, scaduto il termine di giorni 7 prima della udienza di trattazione scritta, a comunicare ai componenti del **collegio delle sezione lavoro** le istanze e le conclusioni prodotte telematicamente (**c.d. note di trattazione scritta**), nonché i documenti eventualmente prodotti in pdf ad implementazione del fascicolo telematico di primo e secondo grado.

Nel medesimo termine la cancelleria provvede a segnalare telematicamente a tutti i componenti del collegio i **processi in cui non sono state depositate dalle parti**





le note di trattazione scritta. In tal ultimo caso il collegio provvede ai sensi degli artt. 309 oppure 348 c.p.c.

I difensori devono depositare in via telematica, **almeno 7 giorni prima dell'udienza**, le note scritte contenenti solo eventuali istanze e conclusioni, che devono essere di norma contenute in non più di una pagina.


**Il collegio della sezione lavoro provvede fuori udienza in giornata con dispositivo sottoscritto dal presidente del Collegio che viene comunicato dalla cancellaria in via telematica.**

Per quanto non espressamente indicato nel presente paragrafo C) relativamente alle cause celebrate con rito lavoro si applica quanto disposto per le cause civili.

D) Nei procedimenti pendenti in Corte di Appello avanti alla sezione civile o alla sezione lavoro (con rito civile o rito lavoro) nelle udienze fissate nel periodo dal 12 maggio 2020 al 31 luglio 2020, che in sede di trattazione scritta devono essere rinviati – **anche per esigenze organizzative** - avuto riguardo alla natura del giudizio, ove la causa sia di pronta soluzione ovvero lo consenta l'attività istruttoria già svolta (CTU, prove orali, documenti) ovvero si ravvisi una soluzione transattiva della controversia, il Collegio può formulare **proposta conciliativa ex artt 185 bis c.p.c. e 420 c.p.c.**, sottoponendola alle parti costituite e invitandole a comunicare la loro adesione o le diverse volontà, con deposito telematico **almeno 15 giorni prima dell'udienza rinviata**. Raggiunto l'accordo transattivo, le parti congiuntamente, anche prima del termine, lo trasmettono telematicamente e il collegio provvede in conformità **entro 5 giorni** con le modalità di cui all'art. 83 comma 7 lett h) D.L. 17 marzo 2020 n.18 e succ. mod..

E) In caso di **transazione raggiunta autonomamente dalle parti** nelle cause civili o con rito lavoro, i difensori in qualunque momento - con istanza congiunta trasmessa telematicamente in PCT - possono richiedere udienza da remoto ex art. 83 co. 7 lett. f) DL 18/2020 nel corso della quale il difensori che sottoscrivono con firma digitale, dichiarano autografa la sottoscrizione del proprio cliente collegato da remoto, ove apposta in calce al verbale di conciliazione .

F) In tutti i procedimenti civili, di lavoro, previdenza e assistenza pendenti avanti alla sezione civile e alla sezione lavoro della Corte di Appello di Potenza in udienze comprese nel periodo compreso fra l'11 maggio e il 31 luglio 2020 e per cui **NON è possibile la trattazione scritta** ex art. 83 co.7 lett. h) cit. sono **rinviati d'ufficio con provvedimento adottato fuori udienza e comunicato anticipatamente alle parti con modalità telematica - a data successiva al 7 settembre 2020 - in udienza da tenersi nell'aula Gianturco, con chiamata scaglionata ad orario e con pieno rispetto tra tutti i partecipanti del distanziamento sociale e delle altre cautele in vigore, indicate dall'Autorità Sanitaria e dalla Presidenza della Corte di Appello.**



I rinvii sono disposti in modo graduale, **eventualmente prevedendo udienze straordinarie per la trattazione di procedimenti in materia civile pendenti avanti alla sezione lavoro in luogo di procedimenti con rito del lavoro**

La data del rinvio d'ufficio, disposto con provvedimento giudiziale fuori udienza, è comunicata tramite PCT alle parti processuali e ai loro difensori dalla Cancelleria, che provvede anche alla trasmissione di **altra copia al Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Potenza** per l'immediata pubblicazione nel proprio sito web e **ne garantisce la massima diffusione anche agli altri Ordini Forensi del distretto.**

G) Sono trattate esclusivamente a norma dell' art. 83 co.7 lett. h) D.L. 17 marzo 2020 n.18 convertito in Legge 24.4.2020 n.27 e ulteriormente modificato con D.L. 30.4.2020 n.28 avanti alla sezione civile e alla sezione lavoro della Corte di Appello, salvo che le parti non richiedano il rinvio per la comparizione personale delle parti, anche le seguenti **CAUSE URGENTI:**

G1) appelli avverso le sentenze di declaratoria dello stato di adottabilità;

G2) impugnazioni relative a provvedimenti del Tribunale per i Minorenni relative a minori stranieri non accompagnati;

G3) impugnazioni avverso provvedimenti del Tribunale per i Minorenni relativi ai minori allontanati dalla famiglia *“quando dal ritardo può derivare un grave pregiudizio”* per il minore;

G4) procedimenti con istanza di cui agli artt. 283 , 351 e 373 c.p.c.;

G5) impugnazioni in materia di tutela, interdizione, inabilitazione, amministrazione di sostegno *“nei soli casi in cui viene dedotta una motivata situazione di indifferibilità incompatibile con l'adozione di provvedimenti provvisori e sempre che l'esame diretto della persona del beneficiario, dell'interdicendo e dell'inabilitando non risulti incompatibile con le sue condizioni di età e di salute”;*

G6) impugnazioni nei procedimenti per l'adozione di ordini di protezione contro gli abusi familiari;

G7) procedimenti di cui all'art. 431 c.p.c. relativi all' esecutorietà delle sentenze relative a rapporti di cui all'art. 409 c.p.c.;

G8) tutti i procedimenti di appello la cui ritardata trattazione può produrre grave pregiudizio alle parti.

Nel caso sub G8) **previa istanza di una delle parti** debitamente motivata, è disposta con riferimento alla specifica controversia **decreto non impugnabile** in calce all'atto introduttivo dal *“Presidente della sezione”*.

Si **delegano espressamente** Presidente ff. della sezione civile e il Presidente ff. della sezione lavoro.

Per le cause già iniziate la dichiarazione di urgenza è disposta con provvedimento del Presidente del Collegio, previa richiesta di dichiarazione di urgenza di una delle parti.

Il Presidente competente ad emettere la dichiarazione di urgenza in relazione ai procedimenti sub G8) deve **valutare la gravità del pregiudizio prospettato**, tenendo conto della necessità di contemperare l'interesse delle parti con la salvaguardia della loro salute e il bene primario della salute pubblica con riferimento a tutti i soggetti la cui attività si renda necessaria per la trattazione del procedimento in appello.

In ogni caso anche **dopo la dichiarazione di urgenza**, le parti possono richiedere un **rinvio con istanza congiunta** presentata telematicamente.


In tutti i casi su elencati da n. G1 a n. G8, le parti di ciascun processo per i quali è prevista la trattazione scritta, possono fare pervenire una **istanza congiunta**, depositata telematicamente **almeno 5 giorni prima dell'udienza, di rinvio per la comparizione personale avanti al collegio in udienza successiva al 31.7.2020**, oppure una istanza di partecipazione all'udienza da remoto ai sensi dell'art. 83 comma 7 lett. f) **D.L. 17 marzo 2020 n.18 e succ. modif.**, a mezzo sistema informatico autorizzato da DGSIA ovvero **Microsoft Teams**.

In tal caso prima dell'udienza il presidente del collegio o il consigliere relatore fa comunicare ai procuratori delle parti e al pubblico ministero, se è prevista la sua partecipazione, giorno, ora e la **modalità di collegamento tramite link** all'udienza programmata con il Microsoft Teams.

All'udienza che si svolge nella Corte di Appello, con la presenza dei componenti del collegio, il presidente dà atto a verbale delle modalità con cui si accerta dell'identità dei soggetti partecipanti da remoto e, ove trattasi di parti, della loro libera volontà. Di tutte le ulteriori operazioni è dato atto nel processo verbale.

Il presente decreto è esecutivo dal 12 maggio 2020  
Potenza, 5 maggio 2020

Dott. Armando D'Alterio  
Procuratore Generale



Dott. Rosa Patrizia Sinisi  
Presidente della Corte di Appello

